



COMUNE DI STEZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di Prima Convocazione Seduta

COD.10211

DELIBERAZIONE N° 47	SEDUTA DEL 19-12-2022
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023	

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale sono stati convocati in seduta i Consiglieri Comunali alle ore 20:37:

Nome e Cognome	Carica	Presente / Assente
Simone Tangorra	SINDACO	Presente
Luigi Bresciani	CONSIGLIERE	Presente
Laura Rigaldo	CONSIGLIERE	Presente
Nicola Oberti	CONSIGLIERE	Assente
Elisabetta Sangaletti	CONSIGLIERE	Assente
Michael Oberti	CONSIGLIERE	Presente
Stefania Ferrari	CONSIGLIERE	Presente
Paola Tondolo	CONSIGLIERE	Presente
Simone Gotti	CONSIGLIERE	Presente
Francesco Placenza	CONSIGLIERE	Presente
Renè Negroni	CONSIGLIERE	Presente
Emilia Camoni	CONSIGLIERE	Presente
Giovanni Calabria	CONSIGLIERE	Presente
Marco Suardi	CONSIGLIERE	Assente
Luca Montanelli	CONSIGLIERE	Presente
Marika Pacchiani	CONSIGLIERE	Presente
Omar Gambirasio	CONSIGLIERE	Presente
Totale		Presenti 14 Assenti 3

Assessori esterni:

Paolo Crippa	P
--------------	---

Partecipa il Segretario Generale Davide Bellina la quale cura la redazione del presente verbale.

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

Si dà atto che della discussione degli argomenti posti all'o.d.g. nella presente seduta viene effettuata la registrazione con apposita apparecchiatura; la trascrizione dei verbali, effettuata dalla ditta incaricata, viene inviata a ciascun Consigliere Comunale, nella forma da ciascuno precedentemente indicata.

Illustra l'argomento il Sindaco/Presidente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- comma 738 che provvede ad abrogare la T.A.S.I., le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" I.M.U.;
- comma 740 che chiarisce che il presupposto d'imposta della "nuova" I.M.U. è analogo a quello della precedente imposta, ovvero il possesso di immobili presenti sul territorio comunale, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- comma 741 il quale definisce gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le aree edificabili ed i terreni agricoli escludendo le abitazioni principali e le loro pertinenze, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Sono assimilate alle abitazioni principali:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- comma 742 secondo il quale il Comune è soggetto attivo della "nuova" I.M.U. e, dunque, ente impositore;
- comma 744 che conferma la riserva allo Stato della quota I.M.U. fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastrati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia I.M.U.;
- comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella

misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;
- comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- comma 757 il quale prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote che, a decorrere dall'anno d'imposta 2021, formerà parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta (Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020);

Verificato che alla data attuale non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, anche per tale anno d'imposta, non vi è obbligo per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU;

Considerato il permanere del vuoto normativo, in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU e, pertanto, il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Visto *“Il regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), istituita con L. 160/2019”* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 24.08.2020;

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Considerato, inoltre, che le aliquote applicabili sono le seguenti:

Aliquote	Tipologia di immobile	Normativa di
----------	-----------------------	--------------

Base	Massima	Minima	Riserva Stato		riferimento (L. 169/2019)
5,00 ‰	6,00‰	0,00‰	0,00‰	Abitazione principale di lusso + pertinenze (Cat. A/1-A/8-A/9)	Comma 748
1,00‰	1,00‰	0,00‰	0,00‰	Fabbricati rurali strumentali	Comma 750
1,00‰ (fino al 2021 poi azzeramento)	2,5‰	0,00‰	0,00‰	"Beni Merce"	Comma 751
7,60‰	10,60‰	0,00‰	0,00‰	Terreni agricoli	Comma 752
8,60‰	10,60‰	7,60‰	7,60‰	Fabbricati gruppo "D"	Comma 753
8,60‰	10,60‰	0,00‰	0,00‰	Altri immobili comprese aree fabbricabili	Comma 754

Ritenuto opportuno, per l'anno 2023 stabilire le seguenti aliquote:

<u>Tipologia imponibile</u>	<u>Aliquota 2023</u>
Abitazioni principali e relative pertinenze (una per ogni categoria catastale C/2, C/6, C/7)	ESENTI
Abitazioni principali ricomprese nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nel limite di legge (comma 748)	4,00 ‰ - detrazione € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993) (comma 750)	0,00 ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (comma 751)	0,00 ‰
Fabbricati categoria D (esclusi D/8) (comma 753)	10,00 ‰ di cui: - 7,60 ‰ (quota Stato): - 2,40 ‰ (quota Comune)
Fabbricati categoria D/8 (comma 753)	10,60 ‰ di cui: - 7,60 ‰ (quota Stato): - 3,00 ‰ (quota Comune)
Aree fabbricabili	10,00 ‰ di cui: - 10,00 ‰ (quota Comune)
Terreni Agricoli (comma 752)	10,00 ‰ di cui: - 10,00 ‰ (quota Comune)
Altri immobili non compresi nelle categorie precedenti (comma 754)	10,00 ‰ di cui: - 10,00 ‰ (quota Comune)

Ritenuto, inoltre, opportuno confermare le seguenti agevolazioni per l'anno 2023:

- esenzione abitazione principale ai sensi del comma 741, lettera b), art. 1, L. 160/2019;
- esenzione terreni agricoli e immobili individuati ai commi 758-759 art. 1, L. 160/2019;
- esenzione per l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione po' essere applicata ad una sola unità;
- riduzione al 75% dell'imposta per le abitazioni locate a canone concordato (comma 760);
- riduzione del 50% base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il

comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato (comma 747 lettera c).

Rimarcato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento agli atti, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'U.O. Finanziaria e tributi, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati all'originale del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Sentita la discussione, per la quale si rinvia alla registrazione e alle relative trascrizioni dei verbali della presente seduta;

Dato atto che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano ha dato il seguente risultato:

- consiglieri presenti n° 14
- consiglieri votanti n° 14
- consiglieri astenuti nessuno
- voti favorevoli n° 10
- voti contrari n° 4 (Calabria, Pacchiani, Montanelli, Gambirasio)

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2023:

<u>Tipologia imponibile</u>	<u>Aliquota 2023</u>
Abitazioni principali e relative pertinenze (una per ogni categoria catastale C/2, C/6, C/7)	ESENTI
Abitazioni principali ricomprese nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nel limite di legge (comma 748)	4,00 % - detrazione € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993) (comma 750)	0,00 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (comma 751)	0,00 %
Fabbricati categoria D (esclusi D/8) (comma 753)	10,00 % di cui: - 7,60 % (quota Stato): - 2,40 % (quota Comune)
Fabbricati categoria D/8 (comma 753)	10,60 % di cui: - 7,60 % (quota Stato): - 3,00 % (quota Comune)
Aree fabbricabili	10,00 % di cui: - 10,00 % (quota Comune)
Terreni Agricoli (comma 752)	10,00 % di cui: - 10,00 % (quota Comune)
Altri immobili non compresi nelle categorie precedenti (comma 754)	10,00 % di cui: - 10,00 % (quota Comune)

2. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;

3. di determinare le seguenti agevolazioni IMU per l'anno 2023:
- a) esenzione abitazione principale ai sensi del comma 741, lettera b), art. 1, L. 160/2019;
 - b) esenzione terreni agricoli e immobili individuati ai commi 758-759 art. 1, L. 160/2019;
 - c) esenzione per l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione po' essere applicata ad una sola unità;
 - d) riduzione al 75% dell'imposta per le abitazioni locate a canone concordato (comma 760);
 - e) riduzione del 50% base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (comma 747 lettera c).
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Successivamente e separatamente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione che ha dato il seguente risultato:

- | | |
|------------------------|--|
| - consiglieri presenti | n° 14 |
| - consiglieri votanti | n° 10 |
| - consiglieri astenuti | n° 4 (Calabria, Pacchiani, Montanelli, Gambirasio) |
| - voti favorevoli | n° 10 |
| - voti contrari | nessuno |

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile.

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2023

SETTORE FINANZIARIA E TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ed esperita l'istruttoria di competenza, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la sottoscritta Valentina Bonetti, nella sua qualità di responsabile del Settore, esprime per quanto di competenza parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa.

Stezzano, 07-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Valentina Bonetti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la presente proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ed esperita l'istruttoria di competenza, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la sottoscritta Valentina Bonetti, nella sua qualità di responsabile del Settore Finanziario, esprime per quanto di competenza parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa.

Stezzano, 07-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Valentina Bonetti

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 47/2022

Il Presidente
f.to Simone Tangorra

Il Segretario Generale
f.to Davide Bellina

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI - ART. 124 D.LGS. 267/2000 – ART. 32 L.69/2009

Attesto che la presente delibera è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal **11-01-2023** al **26-01-2023**

n° **37** reg. pubblicazioni.

Il Messo Comunale
f.to Salvatore Signorelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La presente delibera pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi, come previsto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, è stata contestualmente trasmessa ai Capigruppo Consiliari.

Il Segretario Generale
f.to. Davide Bellina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' - ART. 134, COMMA 3, D.LGS. 267/2000

La presente delibera, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line, diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità.